SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 2409

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

e dal Ministro dei trasporti e della navigazione

(CARAVALE)

di concerto col Ministro del lavoro e della previdenza sociale

(TREU)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GENNAIO 1996

Conversione in legge del decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3 recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

Relazione ..... *Pag.* 3

Disegno di legge ..... » 4

Decreto-legge ..... » 5

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto dispone una ulteriore proroga - dal 31 dicembre 1995 al 31 marzo 1996 - della possibilità per le società, costituite a seguito di trasformazione delle compagnie dei lavoratori portuali, di fornire mere prestazioni di lavoro in deroga alle disposizioni legislative sul divieto di intermediazione delle prestazioni di lavoro (legge 23 ottobre 1960, n. 1369).

La proroga si è resa necessaria per consentire l'ulteriore impiego presso le imprese portuali dei lavoratori già soci delle compagnie portuali, che ai sensi della legge n. 84 del 1994 sono ora trasformate in società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale.

Decreto-legge 2 gennaio 1996, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 2 del 3 gennaio 1996.*

Disposizioni urgenti in materia di lavoro portuale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di lavoro portuale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1995;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3, comma 13, del decreto-legge 18 dicembre 1995, n. 535, le parole: «fino al 31 dicembre 1995;» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 1996;».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1996.

SCÀLFARO

DINI – CARAVALE – TREU

Visto, *il Guardasigilli*: DINI